



COMUNICAZIONE D. 89

A TUTTI I DOCENTI
A TUTTO IL PERS. ATA
POLO FERMI – GIORGI

Oggetto: Comparto Scuola – Permessi per il diritto allo studio personale docente, educativo ed ATA - a.s. 2020/2021.

Si comunica che, come da nota dell'Ufficio Scolastico Regionale di Firenze – Ambito territoriale della provincia di Lucca, prot. n. 12859 del 19/10/2020, il personale interessato potrà presentare domanda per l'autorizzazione alla fruizione dei Permessi per il Diritto allo Studio anno scolastico 2020/2021 entro e non oltre il giorno **10 novembre 2020**.

Coloro che alla data del 10 novembre 2020 non abbiano ancora concluso le prove selettive per l'ammissione ad uno dei corsi di cui all'art. 2 del Contratto Integrativo Regionale dovranno, qualora intendano beneficiare dei permessi per il Diritto allo Studio produrre egualmente domanda entro il 10 novembre dichiarando anche il corso a cui intendono iscriversi, la data e la sede di effettuazione della prova selettiva nonché l'Ente di gestione.

Il personale con contratto a tempo determinato (30 giugno – 31 agosto) stipulato dopo il 10 novembre, in possesso dei requisiti potrà produrre la relativa istanza entro il termine **entro il termine di 5 giorni successivi** alla stipula del contratto.

Detto personale è collocato in coda alla graduatoria degli aventi diritto, in questione, e in ogni caso il beneficio sarà attribuito in presenza di residua disponibilità del contingente.

L'ammissione con riserva non dà diritto al beneficio dei permessi studio. Essi potranno essere utilizzati soltanto dopo il formale scioglimento della riserva.

Le richieste in questione dovranno essere inoltrate al Dirigente Scolastico della scuola di servizio tramite gli appositi moduli allegati alla presente all'indirizzo luis016002@istruzione.it

Si ricorda che possono presentare domanda le seguenti categorie di personale docente e ATA:

- Personale con incarico a tempo indeterminato
- Personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto
- Personale con contratto a tempo determinato (**anche su spezzone purchè pari o superiore alla metà dell'orario**) fino al 30 giugno

Si precisano le tipologie dei corsi che possono dare diritto alla fruizione dei permessi:

- a) Corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari (es. master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, alta formazione, dottorati di ricerca), semprechè tutti di durata annuale e con esame finale
- b) Corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di istruzione secondaria e corsi di qualificazione professionale presso scuole statali o paritarie o nell'ambito dei corsi di istruzione e formazione professionale organizzati dalla regione
- c) Corsi presso facoltà ecclesiastiche ed istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche



- d) Corsi finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico (ad es. I.T.S.)
- e) Corsi finalizzati al conseguimento del titolo di sostegno, di riconversione professionale, o comunque al conseguimento dei titoli di studio per l'accesso alla procedure concorsuali
- f) Corsi a distanza organizzati da Università Telematiche statali o legalmente riconosciute finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea o post laurea; la fruizione del beneficio è subornata all'attestazione della partecipazione alle lezioni mediante la certificazione dell'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro, in cui il dipendente potrà seguire le lezioni
- g) Corsi riconosciuti dal MIUR finalizzati al conseguimento di titoli di laurea o post-laurea rilasciati da università straniere riconosciute dall'ordinamento italiano, purchè di durata almeno annuale o con esame finale

Non è superfluo ricordare che:

- a) la domanda va redatta in modo leggibile sul modello inviato a parte in allegato;
- b) occorre comunicare la regolare iscrizione al corso di studi prescelto con le specifiche caratteristiche:
es. numero di ore ; dati dell'ente autorizzato dal MIUR ; sussistenza o meno dell'esame finale;
- c) indicarne la durata legale (oltre la quale non è consentito il beneficio);
- d) si ribadisce la necessità che i singoli permessi fruiti vengano di volta in volta accompagnati dalla specifica attestazione di presenza, non essendo sufficiente la calendarizzazione di massima fornita in precedenza.

Si allega il Modello di domanda

Lucca, 24/10/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Massimo Fontanelli)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/199